



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA

SEZIONE DI LECCE

Prefettura di Taranto

Comune di Martina Franca in persona
del Sindaco p.t.

Ufficio Elettorale Centrale del
Comune di Martina Franca

Ufficio Elettorale Comunale del
Comune di Martina Franca

OGGETTO: Trasmissione sentenza n. 1015/17
Ricorso 741/17 Sez. 1

Si trasmette copia del provvedimento indicato in oggetto .


Lecce,21/06/2017

Il Dirigente
Avv. Nino Dello Preite

Publicato il 17/06/2017



N.01015 /2017 REG.PROV.COLL.
N. 00741/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima



ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 741 del 2017, proposto da:

Francesco Ancona, rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriella De Giorgi Cezzi, Antonio Micolani, Pasquale Lasorsa, con domicilio eletto presso lo studio Gabriella De Giorgi Cezzi in Lecce, via Guglielmo Paladini N.50;

contro

Prefettura di Taranto non costituito in giudizio;

Ufficio Elettorale Centrale Presso il Comune di Martina Franca non costituito in giudizio;

Ufficio Elettorale Comunale Presso il Comune di Martina Franca non costituito in giudizio;

Comune di Martina Franca non costituito in giudizio;

nei confronti di

Eligio Pizzigallo non costituito in giudizio;

Giuseppe Detto Pino Pulito, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Flascassovitti, Leonardo Conserva, con domicilio eletto presso lo studio Francesco

Flascassovitti in Lecce, via 95° Reggimento Fanteria 1;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per la declaratoria di nullità e ove occorra per l'annullamento

della decisione – e di tutti gli atti della serie procedimentale che l'ha preceduta - che

ha portato alla decisione di escludere dal turno di ballottaggio di domenica 25

giugno 2017 il ricorrente, candidato alla carica di Sindaco del Comune di Martina

Franca (liste collegate Partito Democratico; lista civica-Martina Visione Comune;

Lista civica- Si Amo Martina) e in particolare:

-del verbale prot. comune di Martina Franca n.34960 del 12 giugno 2017, con cui

l'Ufficio elettorale centrale ha escluso il ricorrente dal turno di ballottaggio del

prossimo 25 giugno 2017 per l'elezione del sindaco del Comune di Martina Franca

pur essendo egli il candidato che, all'esito del primo turno di elezione tenutosi

domenica 11 giugno 2017, si è collocato al secondo posto rispetto al terzo

classificato, sig. Giuseppe Pulito, invece ammesso al suo posto al ballottaggio;

-del verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale della sezione n.9 del Comune di

Martina Franca del 10-12 giugno 2017;

- di tutti i verbali delle operazioni dell'Ufficio elettorale centrale presso il Comune di Martina Franca anche di data e contenuto ignoti e in particolare:

- del verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale centrale del Comune di Martina Franca del 12 giugno 2017 di contenuto ignoto;

- dei verbali integrativi delle operazioni dell'Ufficio elettorale centrale presso Comune di Martina Franca del 13 giugno 2017 e del 14 giugno 2017;

- della decisione del 14 giugno 2017 con cui l'Ufficio elettorale centrale presso il Comune di Martina Franca ha rigettato l'“istanza/reclamo/ricorso in autotutela per correzione di errore materiale” presentata dal dott. Francesco Ancona in data 13 giugno 2017;

- ove occorra, di ogni atto comunque connesso, presupposto e consequenziale,



anche se non conosciuto, comunque richiamato negli atti impugnati, anche quale parte integrante e sostanziale. null null null

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da PULITO GIUSEPPE DETTO PINO il 16\6\2017 :

a) rigetto del ricorso ex art. 129 c.p.c. proposto dal dott. Ancona Francesco per l'annullamento di tutti gli atti ed operazioni dell'Ufficio Elettorale Comunale di Martina Franca con cui il medesimo è stato escluso dal ballottaggio del 25.6 p.v. per l'elezione a Sindaco, con contestuale richiesta di immediata riassunzione al ballottaggio;

b) in via gradata e subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso principale per l'accoglimento del ricorso incidentale per l'annullamento dei medesimi atti impugnati in parte qua e per quanto di interesse ed in particolare del verbale delle operazioni dell'Ufficio Elettorale Comunale di Martina Franca relativamente alla Sezione n. 9 per la mancata assegnazione ai candidati sindaci di n. 208 voti scrutinati.

c) per l'annullamento di qualunque altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto ostativo alle ragioni del deducente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Giuseppe Detto Pino Pulito;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella up speciale elettorale del giorno 17 giugno 2017 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori De Giorgi Cezzi Gabriella, Micolani Antonio, Flascassovitti Francesco;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Considerato che:

- È impugnata l'epigrafata decisione – unitamente a tutti gli atti della serie procedimentale che l'hanno preceduta – con la quale è stata disposta l'esclusione del ricorrente, dal turno di ballottaggio di domenica 25 agosto 2017, candidato alla carica di Sindaco del Comune di Martina Franca (liste collegate: Partito Democratico- Lista civica “Martina Visione Comune” – Lista civica “Si Amo Martina”), nonché il verbale del 12 giugno 2017 con cui l'Ufficio Elettorale Centrale ha escluso il ricorrente dal turno di ballottaggio;
- Sostiene il ricorrente di aver diritto di essere collocato, all'esito del primo turno di elezione tenutosi domenica 11 giugno 2017, al secondo posto rispetto al terzo classificato, sig. Giuseppe Pulito, ammesso al suo posto al ballottaggio, stante l'errore materiale in cui è incorsa la Sezione n.9, la quale, nel computo dei voti validi, avrebbe ommesso di attribuirgli 30 voti (coincidenti con quelli attribuiti a lui solo come Sindaco), portando il suo risultato di sezione dai 252 voti validi computati a soli 222 voti;
- La corretta attribuzione dei voti validi lo avrebbe collocato al secondo posto (con voti 8395) della competizione, dopo il candidato Pizzigallo (con voti 9282) e prima del candidato Pulito (con voti 8357).
- Questi i motivi a sostegno del ricorso:
 - 1 Violazione artt.48,51,97 Cost – Alterazione dei risultati della competizione elettorale per erronea trascrizione dei voti validi riportati nelle tabelle di scrutinio – falsa ed erronea presupposizione- violazione delle prescrizioni del procedimento elettorale in ordine alla pedissequa riproduzione nella penultima colonna del verbale di sezione del dato complessivo dei voti validi risultante dallo spoglio, come trascritto nelle tabelle di scrutinio- sviamento.
 - 2 Illegittimità derivata – Difetto assoluto di istruttoria e di motivazione – motivazione illogica e apparente – falsa ed erronea applicazione art.72 c.1 d.p.r. 16.5.1960 n.570 – sviamento.
- Con memoria di costituzione, il controinteressato sig. Pulito Giuseppe ha proposto ricorso incidentale per l'annullamento dei medesimi atti impugnati in parte qua e,



in particolare, del verbale delle operazioni dell'Ufficio Elettorale Comunale di Martina Franca relativamente alla Sezione n.9, per la mancata assegnazione di n.208 voti agli altri candidati sindaci e il conseguente venir meno di 208 voti assegnati erroneamente in favore di Pizzigallo che, invece, sarebbero da assegnarsi agli altri candidati, tra cui Pulito Giuseppe.

- In data odierna il ricorrente ha depositato dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse in quanto l'Ufficio Elettorale Centrale, con decisione allegata al verbale del 16.6.2017, ha accolto l'istanza di rettifica dell'errore materiale presentata dal dott.Francesco Ancona con attribuzione in suo favore nella Sez.n.9 di 252 voti invece di 222, così risultando il 2° candidato ammesso al turno di ballottaggio;

All'udienza odierna il ricorrente ha confermato la circostanza suindicata, dichiarando la cessazione della materia del contendere e il controinteressato, prendendo atto di ciò, ha dichiarato di rinunciare al ricorso incidentale, peraltro proposto condizionatamente; entrambe le parti del giudizio hanno dichiarato potersi disporre la compensazione delle spese di lite.

Ritenuto che, a seguito, della sopravvenienza suindicata, al Collegio non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere e disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Pasca, Presidente

Patrizia Moro, Consigliere, Estensore

Maria Luisa Rotondano, Referendario

L'ESTENSORE

Patrizia Moro

IL PRESIDENTE

Antonio Pasca

IL SEGRETARIO

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Avv. Nino Dello Preite, Dirigente del T. A. R. Puglia Sezione di Lecce, attesta, ai sensi dell'art. 23 del CAD, che il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD.

I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

La presente copia si compone di complessivi n. tre fogli per complessive sei facciate inclusa la presente, tutti firmati dal sottoscritto.

Lecce, li 17 GIU, 2017

Il Dirigente Avv. Nino Dello Preite

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi al certificatore accreditato Aruba che detiene il Registro Pubblico dei certificati di firma